RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Art. 4

I posti di grado 8° del ruolo di gruppo A della carriera di ragioneria, sono conferiti agli impiegati di gruppo B stessa carriera forniti di laurea, che rivestano almeno il grado 9°, e che superino le prove di apposito esame di concorso, secondo le norme ed i programmi che saranno fissati con decreto Reale, da emanare su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelle per le finanze, a mente dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-VI n. 100.

Le promozioni ai gradi 7°, 6° e 5° del ruolo di gruppo della carriera di ragioneria sono conferite in base alle disposizioni normali, di cui al Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Versione in vigore dal 4 luglio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno
Estremi	Legge 16 giugno 1940, n. 721
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-organici-del-personale-dell-amministrazione/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it